



VALERIO MARCHESINI
NOTAIO

Repertorio n. 198

Raccolta n. 99

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

Registrato a Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

il 08/03/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del
mese di febbraio, alle ore diciannove e venticin-
que minuti

al n. 5146

24 febbraio 2023

In Perugia, Corso Bersaglieri n. 92, presso l'Ora-
torio di Sant'Antonio -

Innanzi a me **Valerio Marchesini**, Notaio in Deruta
ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di
Perugia

è presente

PINELLI FRANCESCO nato a Perugia il 1° gennaio
1948 (cod.fisc. PNL FNC 48A01 G478C), residente a
Perugia, Corso Bersaglieri n. 182.

Detto comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luo-
go, giorno ed ora è riunita l'assemblea dell'Asso-
ciazione di Promozione Sociale **"Borgo Sant'Antonio
Porta Pesa"** (di seguito anche **"Associazione"**), con
sede in Perugia, Corso Bersaglieri n. 182, codice
fiscale 94133170541, iscritta nel Registro della
Regione Umbria delle Associazioni di Promozione So-
ciale con determinazione dirigenziale n. 9987 del

	21 dicembre 2015 alla sezione B), foglio 269, numero d'ordine 269, per discutere e deliberare sul seguente	
	ordine del giorno	
	SEDUTA ORDINARIA	
	1. Comunicazioni del Presidente;	
	2. Approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023;	
	3. Relazione su attività sociali 2022 e progetti 2023;	
	4. Ratifica quote associative 2023;	
	5. Nomina nuovi Consiglieri;	
	6. Varie ed eventuali.	
	SEDUTA STRAORDINARIA	
	1. Modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del terzo settore) alla presenza del Notaio Marchesini;	
	2. Varie ed eventuali.	
	Mi chiede il comparente di redigere il verbale limitatamente alla parte straordinaria dell'assemblea dell'Associazione.	
	Aderendo alla richiesta do atto che il comparente, nella qualifica di Presidente del Consiglio Direttivo, presiede la riunione ai sensi dell'art. 13)	

	del vigente Statuto, facendo constatare e dichia-	
	rando:	
	- che l'assemblea è stata convocata con avviso di-	
	ramato ai sensi di statuto in data 16 febbraio	
	2023 e si svolge in seconda convocazione, essendo	
	andata deserta la prima convocazione;	
	- che sono presenti i membri del Consiglio Diretti-	
	vo: Pinelli Francesco, Brugnoni Rosi Marisa, Tassi-	
	ni Nicola, Raggioli Mario, Valiani Carlo, Babucci	
	Fabrizia, Vitali Alessandro, Bigarini Oscar, Chiec-	
	chi Carlo, Michienzi Gilda, Minciotti Claudio, Mu-	
	ci Mauro, Volpini Anna;	
	- che sono presenti i soci specificamente indicati	
	nel prospetto che si allega al presente atto sotto	
	la lettera "A" , omessane lettura per dispensa data-	
	mi dal comparente;	
	- che sono integrati i quorum richiesti dal vigen-	
	te statuto in relazione all'ordine del giorno par-	
	te straordinaria.	
	Accertata identità e legittimazione dei presenti	
	il Presidente dichiara validamente costituita l'as-	
	semblea straordinaria e passa ad illustrare l'ordi-	
	ne del giorno richiamando l'attenzione sulle no-	
	ività normative introdotte dal D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 117 in materia dei cd. "Enti del Terzo Settore"	

	(di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "Co-	
	dice").	
	Attraverso tale Codice il Legislatore Nazionale ha	
	inteso riordinare la disciplina dettata in favore	
	degli enti no profit, riunendo gli enti di diritto	
	privato senza scopo di lucro e aventi finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale nell'u-	
	nica categoria degli Enti del Terzo Settore; al-	
	l'uopo è stata prevista la creazione di un nuovo	
	registro in cui gli stessi dovranno essere iscrit-	
	ti, ovvero il Registro Unico degli Enti del Terzo	
	Settore (di seguito "RUNTS").	
	Tenuto conto che l'Associazione risulta già iscrit-	
	ta nel Registro delle Associazioni di promozione	
	sociale della Regione Umbria nella sezione B), al	
	fine di poter perfezionare il procedimento di i-	
	scrizione dell'Associazione al RUNTS, come Associa-	
	zione di Promozione Sociale, la base associativa	
	si è determinata ad adeguare lo Statuto alle vigen-	
	ti prescrizioni introdotte dal D.Lgs. 117/2017.	
	Per tale ordine di ragioni è stato predisposto un	
	nuovo statuto che meglio specifica i riferimenti	
	normativi regolanti la vita dell'Associazione ed a-	
	degua l'assetto organizzativo alle disposizioni	
	dettate dal Codice del Terzo Settore, come Associa-	

	zione di Promozione Sociale.	
	Su richiesta del Presidente il sottoscritto Notaio	
	dà lettura del nuovo testo dello statuto sociale	
	sottoposto ad approvazione assembleare, con le mo-	
	difiche sopra esposte.	
	Lo statuto letto si compone di n. 32 (trentadue)	
	articoli e si allega al presente atto sotto la let-	
	tera " B ", affinché ne costituisca parte integrante	
	e sostanziale, ed è così composto:	
	- art. 1) costituzione;	
	- art. 2) sede e durata;	
	- art. 3) assenza scopo di lucro - divieto di di-	
	stribuzione utili;	
	- art. 4) finalità;	
	- artt. da 5) a 11) associati - volontari - lavoro	
	retribuito;	
	- artt. da 12) a 24) organi dell'associazione;	
	- artt. 25) e 26) patrimonio dell'associazione;	
	- artt. 27), 28) e 29) scritture contabili e bilan-	
	cio;	
	- artt. 30) e 31) scioglimento dell'associazione e	
	devoluzione patrimonio ad altri ETS;	
	- art. 32) disposizioni finali.	
	Terminata la lettura dello statuto, non essendovi	
	interventi, l'assemblea, all'unanimità e con voto	

	espresso per alzata di mano	
	delibera	
	1) di approvare il nuovo testo dello statuto illustrato, come sopra letto e risultante dalla stesura allegato "B" al presente atto;	
	2) di dar mandato al Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di suo impedimento a qualsiasi altro membro del Consiglio stesso,	
	- di trasmettere alle Autorità Amministrative il nuovo testo statutario e di compiere altresì qualsiasi ulteriore atto e adempimento inerente e conseguente al presente deliberato	
	- di curare tutte le pratiche e formalità relative all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, come Associazione di Promozione Sociale,	
	con facoltà di compiere ogni attività istruttoria, ricognitiva, accessoria necessaria o anche solo opportuna perché siano attestati e documentati tutti i requisiti di legge per conseguire detta iscrizione nonché per eseguire qualsiasi eventuale comunicazione dovuta agli attuali Registri di competenza;	
	3) di dar mandato al Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo per apportare all'allegato statuto modifiche, aggiunte e soppressioni che fosse-	

[illegible]

Alt. "A" all'Atto
N. 99 di Racc.

Cognome	Nome	FIRMA
AGAMENNONE GARIBALDI	MARGHERITA	DELEGA TASSINI
ANCELOTTI	VIRILIO	
AZZARA'	ANTONIO	DELEGA NINELLI
AZZARA'	BEATRICE	DELEGA BRANDT
BABUCCI	FABRIZIA	Barbara Babucci
BERARDI	FRANCESCO	Francesco Berardi
BESTIACCIA	ANNALISA	DELEGA BRUGNONI ROSI Brugnani Maria Rosi
BIAGINI	ELIANA	Elisabetta Biagini
BIANCHINI	CATERINA	
BIGARINI	OSCAR	Oscar Bigarini
BRANDT	KATHERINE	Katherine Brandt
BRUGNONI ROSI	MARISA	Brugnani Marisa Rosi
CELANI	MARIA GRAZIA	DELEGA NENCI Maria Nenci
CHIECCHI	CARLO	Carlo Chiecchi
CHIECCHI	MATTIA	Mattia Chiecchi
CICOGNOLA	LORENZO	Ciccio Cich Lorenzer
CINTI	PAOLO	Paolo Cinti
CORBE'	SALVATORE	
DE SANTIS	LUCIA	
DIGNANI	MARGHERITA	Dignani Margherita
FAGIOLO	FRANCESCO	
GHIGI	SAURO	
GILBON	VICTOR	DELEGA CHIECCHI
IANNI	VERONICA	
INSACCO	ROBERTO	Insacco Roberto
MAURELLI	GIAMPIETRO	

Francesco

Vale



MICHENZI	GILDA	<i>P'leba Michenzi</i>
MICHILLO	NICOLA	
MINCIOTTI	CLAUDIO	<i>Minchiotti</i>
MORI	ANNA	
MUCI	MAURO	<i>Mauro Muci</i>
NARDI	FRANCESCA	
NENCI	MARINA	<i>Marina Nenci</i>
NINOTTA	ANTONINO	<i>Ninotta</i>
ORSINI	DAVID ANDREA	
OSSOLA	CHERYL	
PAPERINI	FRANCESCO	<i>FRANCESCO CINI</i> <i>Ma</i>
PENNICCHI	MARINELLA	<i>Marinella Pennicchi</i>
PETTIROSSI	ALESSIA	
PICI	MASSIMO	
PINELLI	FRANCESCO	<i>Francesco Pinelli</i>
RADICCHI	CLAUDIO	<i>Radicali Claudio</i>
RADICCHI	GIORGIA	<i>Radicali Giorgia</i>
RAGGIOLI	MARIO	<i>Raggioli Mario</i>
SALVADORI	PAOLO	
SANTONI	CARLO	<i>Santoni Carlo</i>
SANTONI	SANDRO	<i>Santoni</i>
SCIURPA	LOREDANA	<i>Sciurpa Loredana</i>
SILIVESTRO	SALVATORE	<i>Salvatore Silivestro</i>
STELLA	FRANCO	
TADDEI	FRANCESCO	
TANA	RITA	<i>Tana</i>
TASSINI	NICOLA	<i>Tassini Nicola</i>

Francesco Pinelli



ANTONINO NINOTTA

Valerico

TOMASSINI	NICOLETTA	
TONATO	MAURIZIO	<i>M. Tonato</i>
TOSATTI	TEODORA	<i>Teodora Tosatti</i>
VALIANI	CARLO	<i>Val - Carlo</i>
VITALI	ALESSANDRO	<i>Vitali Alessandro</i>
VOLPINI	ANNA	<i>Anna Volpini</i>
VOLPINI	ENRICO	<i>ENRICA VOLPINI ANNA</i> <i>Enrico Volpini</i>

NITILLO
TANA

NICOLA
ASSUNTINA

NELEO TONATO
Assuntina Tana

Francesco Ricci

Val

M. T.



All.	"B"	all'Atto
N.	99	di Racc.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"BORGO SANT'ANTONIO PORTA PESA APS"
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti anche "Codice del Terzo Settore" o CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata: **"BORGO SANT'ANTONIO PORTA PESA APS"**, di seguito l'"Associazione".

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di PERUGIA all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO

DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

4.1 L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.2 In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- a) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) avere attenzione verso situazioni di bisogno

presenti sul territorio;

c) di promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale tendente alla valorizzazione dell'antico Borgo di S. Antonio nella città di Perugia;

d) tutelare e valorizzare la natura, l'ambiente e la qualità della vita urbana, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza pubblica;

e) ridurre la congestione del traffico urbano e quindi i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel quartiere, anche mediante forme di mobilità alternativa e sostenibile;

f) aumentare la sicurezza stradale ed in particolare dei pedoni, anche con soluzioni volte alla moderazione e limitazione del traffico veicolare della zona;

g) praticare e promuovere la tutela degli animali, in quanto elemento fondante e caratterizzante la tradizionale Festa del Borgo dedicata a Sant'Antonio Abate "protettore degli animali";

h) sostenere le attività dei giovani di quartiere per la loro piena partecipazione alla vita sociale e per l'inserimento nel mercato del lavoro.

4.3 L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

B) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

C) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

D) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

E) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

F) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

G) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

H) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.4 L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire:

- iniziative volte a far riscoprire e valorizzare l'identità di Borgo S. Antonio;
- attività per agevolare l'inclusione sociale dei nuovi abitanti il Borgo;
- proposte rivolte agli amministratori pubblici competenti per la valorizzazione dei beni culturali, artistici ed architettonici del territorio in cui svolge la propria attività;
- azioni per incoraggiare comportamenti virtuosi volti ad una maggiore godibilità e vivibilità della zona;
- progetti per l'insediamento di attività culturali, commerciali, artigianali che valorizzino il territorio;
- ideare, realizzare e organizzare, incontri, convegni, presentazioni, dibattiti, spettacoli, mostre, mostre/mercato e in generale esplicitare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati;
- gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere la propria attività;
- aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
- collaborare con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché partecipare ad altre associazioni, società o Enti a-

venti scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti

o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Si applica l'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci

dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà pre-

sentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non ap-

positamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D.Lgs. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE

INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'Assemblea Ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 17;
- c) eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
- d) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con preavviso di almeno sette giorni in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del Codice Civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'as-

semblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 15 (quindici), eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri)

subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli cinque membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato

con Enti Pubblici;

f) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

g) delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);

h) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

i) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

l) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

m) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice-Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative de-

liberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, comma 7, del CTS. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisi-

bile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- g) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Fanno parte del patrimonio dell'Associazione anche il logo grafico e il gonfalone, in quanto simbolo identificativo dell'Associazione stessa.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli articoli 13) e seguenti del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i se-

guenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore - o se facoltativamente deliberato dai propri organi - l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale - secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in

questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

**ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA
DI TERZO SETTORE**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore - con particolare riferimento alle norme sulle APS - e successive modifiche e integrazioni.

Firmato: Francesco Pinelli

" : Valerio Marchesini

